

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ACCORDO QUADRO

PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PROGETTI

DI RICERCA PER IL QUADRIENNIO 2025 - 2028 ED ATTIVITÀ DI

SUPPORTO ALL'UNITÀ DI INTERNAL AUDIT DELL'ATENEO SUL

CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLE SPESE

DICHIARATE NEI RENDICONTI (PERIODICI E FINALI) PRESENTATI

DAI DIPARTIMENTI UNIVERSITARI NELL'AMBITO DEI BANDI PRIN

2020 E PRIN 2022

LOTTO 1 - CIG

APPALTATORE:CODICE FISCALE/PARTITA

IVA:

IMPORTO NETTO: Euro (euro/.....) esclusa

I.V.A.

* * * * *

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del

Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale,

dott. Angelo Casertano, nato a Milano il, autorizzato alla stipula del presente

atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito

denominata *Appaltante*,

DALL'ALTRA

....., con sede legale in -, iscritta al n.

REA del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di, C.F.

e P.IVA, nella persona dell'Amministratore Unico / Legale

	rappresentante sig./dott. nato a il C.F.	
 come risulta dalla Visura al Registro delle Imprese estratta in data	
/ procuratore speciale della Società, come risulta dalla	
	delibera del CdA del.....e depositata agli atti di questa Amministrazione,	
	di seguito denominata <i>Appaltatore</i>	
	PREMESSO	
	CHE con Determina del Direttore Generale del è stata	
	aggiudicata la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per la	
	conclusione di un Accordo Quadro con un unico appaltatore per ciascun lotto, per il	
	servizio di attività di controllo e certificazione dei rendiconti finanziari indicato	
	in epigrafe, alla società, con sede legale in –	
, che ha offerto un ribasso del % sulla commissione a base di gara;	
	CHE l'Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto	
	stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel	
	presente documento e nel Capitolato allegato, nonché nei successivi Contratti	
	Attuativi;	
	CHE la stipula del presente Accordo Quadro, nel quale sono definiti a titolo	
	indicativo le modalità del servizio, meglio specificate nei singoli Contratti Attuativi,	
	non è fonte di alcuna obbligazione per l'Appaltante nei confronti dell'Appaltatore in	
	quanto non garantisce la corresponsione di alcun importo minimo di servizio;	
	CHE la spesa complessiva, presunta e non garantita, derivante dal presente Accordo	
	Quadro, per l'affidamento per la servizio citata, pari ad euro IVA	
	esclusa, graverà su_____;	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL si evince che	
	l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
	DCA_F_schema contratto rev. 00 del 09/11/2022	
	2	

	CHE, come da informazione del rilasciata dalla Banca Dati Nazionale	
	Unica della documentazione antimafia a carico della suindicata e dei	
	relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di	
	decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011, <i>oppure</i>	
	CHE nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia richiesta	
	dall'Appaltante (.....) nei confronti di, ai sensi dell'art.	
	91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle	
	condizioni di cui all'art. 88 del D.Lgs. 159/2011;	
	- (in caso di avvalimento) che l'appaltatore è ricorso all'avvalimento di cui all'art.	
	104 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite l'impresa ausiliaria - C.F. la quale,	
	come da contratto di avvalimento stipulato in data, ha messo a disposizione	
	dell'appaltatore il requisito (<i>indicare sinteticamente il requisito oggetto</i>	
	<i>dell'avvalimento</i>) e le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;	
	- (in caso di avvalimento) che è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere	
	generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario anche nei confronti	
	dell'impresa ausiliaria;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<u>ART.1 – Premesse e norme regolatrici</u>	
	Le premesse all'Accordo Quadro, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	Accordo a tutti gli effetti, così come l'offerta tecnica, l'offerta economica presentate	
	dall'Appaltatore in sede di gara – relativamente al lotto di riferimento - corredate da	
	tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, il Disciplinare di gara e i	
	relativi allegati, il Capitolato d'Appalto (All. A) e le risposte ai chiarimenti forniti nel	
	DCA_F_schema contratto rev. 00 del 09/11/2022	
	3	

corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dal Capitolato d'Appalto.

Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.

ART. 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto il servizio di controllo amministrativo-contabile sulle spese indicate nei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, internazionali e nazionali come meglio specificati all'art. 2 del capitolato e che necessitano dell'emissione del documento denominato "Certificate on the Financial Statements" o altro documento di audit

finanziario, a livello periodico e/o finale, come previsto dalla normativa di riferimento.

Esso è concluso con l'Operatore Economico risultato miglior offerente dello specifico lotto della procedura di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a sottoscrivere i successivi contratti attuativi sulla base delle condizioni stabilite nei documenti di gara.

Il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato d'Appalto, cui si rinvia integralmente.

ART. 3 – Disciplina dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi (appalti specifici)

Con il presente Accordo Quadro l'Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni stabilite nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'esecuzione del servizio di cui al precedente articolo, sulla base di appositi eventuali contratti attuativi (appalti specifici o buoni d'ordine).

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Appaltante alla conclusione di contratti attuativi. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli eventuali singoli contratti attuativi che assumeranno la forma del Buono di Ordinazione.

L'Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti attuativi, ove richiesti, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito. I quantitativi effettivi dei prodotti da fornire sono quelli indicati negli ordinativi di servizio emessi da parte delle singole strutture ordinanti dell'Appaltante.

Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli contratti attuativi e alle modalità

di affidamento degli stessi, si richiama integralmente quanto previsto dal Capitolato d'appalto.

Al momento della sottoscrizione degli stessi, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente Accordo Quadro e agli atti ad esso allegati.

ART. 4 – Importo del contratto

L'importo complessivo massimo, stimato e non garantito, delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro è di euro, IVA esclusa.

Si precisa che l'importo sopra indicato rappresenta il tetto massimo di spesa, senza obbligo da parte dell'Appaltante di affidare alcun importo minimo garantito.

Si richiama l'articolo 9 del Capitolato d'Appalto.

ART. 5 – Revisione del prezzo

Si fa espressamente rinvio a quanto previsto dall'art. 9bis del Capitolato d'Appalto.

ART. 6 – Durata dell'Accordo Quadro

La durata del presente Accordo Quadro viene stabilita in 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto / del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, fatto salvo il raggiungimento dell'importo massimo previsto per lo specifico lotto della procedura di cui in premessa prima della naturale scadenza.

L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto

che l'importo massimo complessivo preventivato non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti attuativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo venga raggiunto in un termine inferiore.

In caso di mancato esaurimento dell'importo stimato alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

Resta inoltre inteso che per la durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Appaltante può sottoscrivere il singolo contratto attuativo.

Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione di ciascun contratto attuativo per tutto il periodo di vigenza del medesimo; pertanto, l'esecuzione del contratto attuativo sarà regolato dall'Accordo Quadro e dei relativi allegati.

Qualora l'ultimo contratto attuativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione dello specifico servizio e nei tempi predeterminati senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 7 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato d'Appalto (**Allegato A al contratto**), le risposte ai **chiarimenti** fornite nel corso della procedura di gara, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore, relativa al lotto di riferimento, corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, il contratto di avvalimento stipulato in data tra l'appaltatore e l'ausiliaria

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto,

dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 8 - Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente Accordo Quadro, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in –

ART. 9 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nei documenti di gara.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente gli articoli specifici del Capitolato d'Appalto, il contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, le disposizioni del presente contratto ovvero le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2023 che regolano l'esecuzione contrattuale.

ART. 10 – Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi, come precisato all'art. 11 del Capitolato.

In particolare, si rinvia a quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti

commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 16 del presente Contratto.

(solo in caso di avvalimento) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e conformemente a quanto dichiarato in gara, è obbligato ad utilizzare, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e tutte le relative risorse e mezzi necessari, di cui egli è carente e che sono specificati nel contratto di avvalimento stipulato con l'impresa ausiliaria

ART. 11 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.

Si richiama in ogni caso l'art. 12 del Capitolato d'Appalto.

ART. 12 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del singolo contratto attuativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 13 del Capitolato d'Appalto.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del 23.06.2014 di conversione del D.L. n. 66/2014. L'Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

ART. 14 – Cessione del contratto e cessione del credito

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023, è vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120,

comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Si richiama l'art. 18 del Capitolato d'Appalto.

ART. 15 – Penali

La mancata o ritardata esecuzione del servizio nei tempi e nei modi previsti nel presente Accordo Quadro e nei documenti di gara darà luogo all'applicazione di penali, secondo le modalità descritte all'art. 14 del Capitolato d'appalto, cui si rinvia integralmente.

ART. 16 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro al verificarsi delle condizioni e nelle modalità previste dall'art. 19 del Capitolato d'Appalto.

ART. 17 – Diritto di recesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, l'Appaltante ha il diritto di recedere, in ogni momento, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a venti giorni. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso, si rinvia all'art. 20 del Capitolato.

ART. 18 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore

La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

ART. 19 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D.Lgs 36/2023, la cauzione definitiva n. rilasciata in data da, di importo pari a euro, contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante

a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 20 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse; nella misura di un ulteriore 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 40 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse; nella misura di un ulteriore 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 60 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse e, infine, nella misura di un ulteriore 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 80 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

pagamento del premio relativo al rinnovo delle predette polizze.

ART. 21 – Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto *oppure*

L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei

limiti di legge, indicando le seguenti attività:

-

-

.....

Si richiama integralmente l'art. 15 del Capitolato d'Appalto.

ART. 22 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà in possesso dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 23 – RUP e Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro

Le competenze e le attività del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, le modalità e le tempistiche di redazione dei verbali di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni nonché le operazioni di verifica di conformità sono disciplinate dagli articoli 21, 22 e 23 del Capitolato d'Appalto, cui si fa integrale rinvio.

ART. 24 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge

n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all'Accordo Quadro.

Si richiama integralmente l'art. 24 del Capitolato d'Appalto.

ART. 25 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore

all'atto dei pagamenti, le eventuali spese di registro nonché ogni altro onere fiscale

presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico

dell'Appaltante.

ART. 26 – Controversie e Foro competente

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come

al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o

giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via

esclusiva al Foro competente di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 27 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del

Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegato, sottoscrivendolo ed accollandolo in ogni sua parte.

ART. 28 – Clausola di c.d. "Pantouflage"

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che

hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti,

funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 15 del

D.Lgs. n. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze

derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 29 - Tutela dei dati personali - Riservatezza

Si rinvia integralmente all'art. 28 del Capitolato d'appalto.

-o_o_o_o-

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per l'Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale Angelo Casertano

Per, con espressa accettazione degli artt. 10, 11, 14, 15, 16, 17 e

26

-,